

Regolamento di Polizia Mortuaria

- **Approvato con delibera n. 56 del 29.09.2006**
-

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Salute, del 1° luglio 2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002; del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e della Legge Regione Puglia n. 21 del 30/11/2000 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - 2.1. **feretro** è il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire. Esso è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - 2.2. **inumazione** è la sepoltura della salma in terra (in campo comune o in concessione).
 - 2.3. **tumulazione** è la sepoltura della salma in loculo o tomba.
 - 2.4. **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune.
 - 2.5. **esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
 - 2.6. **estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
 - 2.7. **celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
 - 2.8. **ossario comune** è un luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.
 - 2.9. **nicchia cineraria** è un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).
 - 2.10. **cinerario comune** è un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione.

ARTICOLO 3

Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni in ordine agli aspetti igienico-sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune collabora con la ASL nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un più efficace e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante la predisposizione, con i medici curanti, di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto.
 - c) monitorare le quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere e dei servizi richiesti da privati, in modo da reprimere eventuali speculazioni;
 - d) disciplinare, di concerto con l'amministrazione ospedaliera, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito, nonché le modalità di presenza nella struttura di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività non consentite;
 - e) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, anche con riguardo alla conformità d'impiego dei feretri forniti dalle imprese autorizzate, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - f) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del Cimitero;
 - g) favorire la gestione del registro delle cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90) per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, si seguono le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 4

Attività necroscopica

1. La ASL individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo, informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dalla ASL che li nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato, anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può, in via generale, di concerto con la ASL e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico è data preventiva notizia al Comune il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

ARTICOLO 5

Funzioni del Medico necroscopo

1. Il Medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90). La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato e l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure previste, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'ASL e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. L'ASL provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere, informandone il Comune.

ARTICOLO 6

Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posta in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte è autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di Stato Civile che ne tiene conto al fine del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento e l'osservazione delle salme e di un obitorio, così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del Cimitero. In caso di inagibilità del deposito di osservazione nel Cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla A.S.L., sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. L'uso delle celle frigorifere installate presso il Cimitero, individuate dalla A.S.L. così come disposto all'art. 15 del D.P.R. 285/90, può essere esteso ad altri Comuni previa stipula di convenzione come previsto al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.

5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti o lenzuola.

ARTICOLO 9

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, deve essere apposto un sigillo.

ARTICOLO 10

Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione – Trasferimenti e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso del materiale denominato Master-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002, purchè il feretro non debba trovare sepoltura fuori dal territorio nazionale.

Per l'inumazione:

- 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002
- 1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 37, devono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- 1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). La cassa è quindi chiusa ermeticamente con saldatura.

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- 1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km. o da Stato a Stato:

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che ne riguardino il rilascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. In ogni trasporto, da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90, dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 11

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90) e disciplinati dall'apposito Regolamento comunale.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, nel rispetto della segnaletica stradale.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento della salma dal luogo del decesso alla camera ardente, appositamente allestita ed autorizzata, può avvenire solo previa autorizzazione del Comune e il parere dell'Autorità Sanitaria.
5. L'autorizzazione del Comune e il parere dell'Autorità Sanitaria sono rilasciati durante le ore di apertura degli Uffici, salvo casi di urgenza.
6. Quando i cortei, per il numero dei partecipanti, sono di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
9. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 13

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto deve essere praticato se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto è eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino alla destinazione.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la comunicazione di cui al successivo art. 14 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente compila e firma il verbale di presa in consegna della salma, per il successivo deposito all'Ufficio del Comune di provenienza della salma.

ARTICOLO 14

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nel Cimitero di altri Comuni è effettuato tramite il Dirigente del Servizio e deve essere corredato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano da tributare onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 15

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

ARTICOLO 16

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune, su proposta dei Servizi Sociali e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 17

Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n° 285/90, lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo al Cimitero stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 10 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II

CIMITERO COMUNALE

CAPO I

ARTICOLO 18

Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265) e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale.

ARTICOLO 18

Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di vigilanza, di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90, sono di competenza del Comune.

ARTICOLO 19

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo non consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde, anche penalmente, secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 20

Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento e l'applicazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 21

Reparti speciali nel Cimitero

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 22

Criteri di assegnazione

1. Nel Cimitero Comunale i loculi o le sepolture ad inumazione vengono assegnate soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta di un familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi o sepolture ad inumazione per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri, per le quali sono concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
3. Nel Cimitero debbono essere ricevute:
 - 3.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.
 - 3.2. Salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
 - 3.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge

o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero.
3.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune.

3.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune.

3.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso.

3.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

ART. 23

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni deve essere eseguito prima della tumulazione o ad inumazione definitiva della salma.
2. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 24

Piano regolatore Cimiteriale Comunale

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265), così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge n. 166/02, il Consiglio Comunale è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale.

ARTICOLO 25

Revisione del Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano regolatore cimiteriale recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per apportare eventuali variazioni finalizzate al soddisfacimento delle richieste delle varie tipologie di sepoltura.

CAPO III

SEPOLTURE

ARTICOLO 26

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura di salme nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La stessa è necessaria anche per la sepoltura di parti di cadavere e ossa umane.

ARTICOLO 27

Sepulture gratuite, a pagamento e privilegiate

1. Le sepulture gratuite (intendendosi tali quelle sepulture per le quali non è prevista la concessione a titolo oneroso) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni.

2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal Consiglio Comunale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno per le sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie, le sepolture private ad inumazione.
3. Le sepolture privilegiate, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, sono autorizzate dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 2035 del 29/12/2004 e ss.mm.ii.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28 Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura è effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero.

ARTICOLO 29 Sepolture comuni ad inumazione

1. Si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
 - 2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 - 2.2. Sul cippo è applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - 2.3. A richiesta e a spese dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dai Servizi Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di estensione superiore ai due terzi della fossa.
 - 2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 30 Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. I campi comuni sono distinti per le diverse destinazioni:
 - 1.1. Inumazioni ordinarie decennali.
 - 1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
 - 1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
 - 1.4. Inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 31 Tumulazione ed inumazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree destinate alla costruzione di edicole o cappelle di famiglia. Sono ad inumazione le sepolture in terra (in campo comune o in concessione).
2. Le sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 32 **Tumulazione provvisoria**

1. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai successivi punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente comma, deve essere individuato un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi non possono essere dati in concessione). La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
 - 1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
 - 1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - 1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private per famiglie ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
 - 1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
 2. Nel caso in cui il familiare non esegua la tumulazione in sepolture private, di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procede all'assegnazione del loculo tra quelli disponibili.
 3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
 5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
 6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
 7. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare ad eccezione di quelle di cui al punto 1.1.1 del presente articolo.

ARTICOLO 33 **Traslazione**

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri, da sepolture poste all'interno dello stesso Cimitero o nel Cimitero di altro Comune.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nel Cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.
4. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'ufficio e sono comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, è inumato in quest' ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 36 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da esso delegato.

ARTICOLO 37 Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini viene affisso presso il Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimane esposto per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del Sindaco o del Dirigente incaricato.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :
 - 5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90).
 - 5.2. a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie devono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da esso delegato.

ARTICOLO 38

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione. In tal caso le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della copertura di zinco.

ARTICOLO 39

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - 2.2. Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3. Avvio, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, devono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi è ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi è ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. E' consentito aggiungere direttamente, sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali è stabilito ordinariamente in:
 - 7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
 - 7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, tenuto conto di quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 40

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:
 - 1.1. Esumazione straordinaria;
 - 1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 37 del presente Regolamento,
 - 1.3. Risanamento tombe;
 - 1.4. Estumulazione per traslazione in un Cimitero di altro Comune;
 - 1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 41

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi sono consegnati agli aventi diritto. Dell'avvenuta consegna

viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni eseguite in assenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti sono conservati in apposito vano all'interno del Cimitero, da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza che provvederà a tenerli a disposizione di eventuali reclamanti per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli oggetti rinvenuti sono acquisiti al patrimonio comunale.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 43 Cremazione

1. Il Comune, fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale di impianti funzionali più facilmente raggiungibili, da individuare con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. 285/90.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri, si provvede secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, che reca "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute.
3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;
 - b) conservata in un cinerario comune all'interno del Cimitero;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4;
4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri vengono conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ARTICOLO 45 Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o, delle ceneri, in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della legge 30.03.2001 n. 130, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, oltre che nel cinerario comune in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dar luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati; la dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale della associazione di cui alla lettera b), n. 3 dell'art. 3 della legge 30.03.2001 n. 130 o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.
7. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, è determinata dal Comune.
8. Il canone annuo per la conservazione di un'urna cineraria nel Cimitero, a recupero delle spese gestionali cimiteriali, è fissato dal Comune. A cadenza triennale il Comune procede al riallineamento dei valori rivalutandoli in base al tasso di inflazione programmato definito annualmente dal Governo centrale.

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 46 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 47 Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, sia stata rilasciata dal Sindaco apposita autorizzazione. E' sempre comunque consentito l'ingresso ai portatori di handicap con i mezzi in uso.
2. All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nel Cimitero per il tempo strettamente necessario all'operazione di carico e scarico.
5. Nel Cimitero è vietato l'ingresso:
 - 5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.
 - 5.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 48
Norme di comportamento all'interno del Cimitero

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
 - 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - 1.6. Consumare cibi e bevande.
 - 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9. Rimuovere dalle tombe fiori altrui, piantine, oggetti ornamentali, lapidi.
 - 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - 1.12. Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - 1.15. Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne sia il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49
Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 50
Divieto di attività commerciali

1. All'interno del Cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 51
Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono darne preventiva comunicazione agli Uffici Comunali.
2. L'esecuzione dei lavori è consentita esclusivamente nei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Nel periodo dal 28 ottobre al 2 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non possono eseguire lavori di alcun genere all'interno del Cimitero.

4. E' vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi. Pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
5. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
6. In caso di effettiva necessità, tuttavia, e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Comunali, le imprese possono entrare nel Cimitero con un veicolo.

ARTICOLO 52

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi. Tutta la superficie del lotto deve essere mantenuta a verde e vi è consentita soltanto la piantagione di fiori o arbusti.
2. Il perimetro di ciascun lotto può essere recintato soltanto con siepi basse sempreverdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto, previa diffida ai familiari del defunto, li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione. Nel Cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 53

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 54

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono.
2. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e non devono contenere espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Dal Cimitero sono asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. Tali provvedimenti sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

8. E' consentito collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 55

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).
 - 1.2. Sepolture per famiglie (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. La durata.
 - 5.3. L'inizio e la fine della concessione.
 - 5.4. La persona concessionaria.
 - 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinati ad esservi accolti.
 - 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 56

Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni individuali cimiteriali a pagamento sono decennali per le inumazioni o ventennali per le tumulazioni. La decorrenza ricorre dalla data di sepoltura. Allo scadere della concessione si provvede all' estumulazione o alla esumazione della salma , conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990. Gli eredi aventi diritto possono richiedere in concessione un loculo ossario per la tumulazione dei resti ossei. Gli stessi possono essere deposti in loculi o in sepolture ad inumazione già in concessione.
2. Le concessioni per sepolture per famiglie sono novantanovenali e possono essere rinnovate. La decorrenza ha inizio dalla data del collaudo.
 - 2.1. Le concessioni novantanovenali si distinguono in:
 - 2.1.1 Edicole o cappelle di famiglia.
 - 2.1.2 Loculi ossario.
 - 2.1.3 Aree per sepolture ad inumazione di famiglia dotate di adeguato ossario.
3. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipula dell'atto.

ARTICOLO 57

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
 - 1.1. Di salma, per i loculi e per le sepolture ad inumazione.
 - 1.2. Di resti ossei, per le cellette ossario
 - 1.3. Di ceneri, per le nicchie per urne cinerarie.
2. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi di cui al comma 2.1 dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità e le modalità che seguono.
 - 3.1. Il Dirigente competente, con pubblico bando, comunica alla città l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di concessione, fissando il giorno e l'orario di apertura dello sportello di accettazione delle istanze, l'ufficio preposto, il termine massimo per la valida presentazione delle istanze.
 - 3.2. Le istanze, redatte in forma scritta e sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, personalmente dall'istante o da persona da lui delegata in forma scritta. La delega viene depositata unitamente all'istanza. L'addetto alla ricezione identifica il depositante.
 - 3.3. Nessuno può ricevere più di una sola delega per la consegna delle istanze. In caso di pluralità di deleghe conferite alla stessa persona, è ritenuta valida solo la delega presentata unitamente alla prima istanza di concessione. Nessuno può presentare più di una sola istanza, anche se per delega.
 - 3.4. Nessuna istanza può essere ricevuta dal Comune al di fuori delle modalità stabilite nel presente regolamento.
 - 3.5. Al momento della consegna dell'istanza, l'addetto alla ricezione rilascia al depositante attestazione dell'avvenuto deposito, recante la data e l'ora del deposito, nonché il numero progressivo dell'istanza, a partire dal numero uno.
 - 3.6. Lo sportello abilitato alla ricezione delle istanze, almeno cinque giorni prima dell'apertura dei termini, viene identificato con modalità idonee a rendere chiara rispetto alla pubblica utenza la funzione da esso svolta.
 - 3.7. Il giorno di apertura dei termini di accettazione delle istanze viene assicurato un adeguato sistema di canalizzazione ed accesso dei cittadini allo sportello, in modo tale da escludere ogni possibilità di accesso simultaneo di più soggetti e da evitare che si formino assembramenti di persone in attesa.
 - 3.8. L'accesso allo sportello viene regolato sulla base esclusivamente del criterio di priorità di arrivo.
 - 3.9. Decorso i termini per la valida presentazione delle istanze, entro i cinque giorni successivi viene formato un elenco degli istanti, in ordine progressivo corrispondente a quello di consegna delle istanze. Nei dieci giorni successivi l'Ufficio verifica le condizioni di validità ed ammissibilità, provvede ad escludere le istanze inammissibili o non valide, e forma la graduatoria finale, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze. La graduatoria, così determinata, viene resa pubblica per quindici giorni consecutivi. Nell'assegnazione delle concessioni, viene rispettato l'ordine della graduatoria.
 - 3.10. Il coniuge della persona che sia già titolare di concessione avente ad oggetto sepolture per famiglia o lotti per l'edificazione di sepolture per famiglia, o che già abbia proposto richiesta di concessione, non può a sua volta chiedere la concessione. I titolari di altre concessioni non possono presentare nuova richiesta di concessione. Le domande proposte in violazione del divieto sono inammissibili.
4. La concessione non può essere rilasciata a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. La tumulazione o inumazione nelle sepolture per famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario o suoi eredi di cui al successivo articolo 58, anche per quella dei loro ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, dei suoceri, dei generi e delle nuore. Per le stesse occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella, edicola, o area per inumazione per famiglia.

ARTICOLO 58

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. In ogni caso una sola persona è riconosciuta come concessionaria e deve rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente Regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
2. Il Dirigente responsabile provvede alla sottoscrizione del contratto unitamente al concessionario.
3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza del quale è determinata con atto della Giunta Comunale.
4. Alla morte del concessionario, il Comune riconosce come tale uno solo tra gli eredi, che può essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche sono comunicate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
5. In mancanza di tale comunicazione, l'anzidetta designazione è fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 59

Costruzione e manutenzione

1. La giunta Comunale, con proprio atto, provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggette a tale normativa.
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima ed al versamento del deposito cauzionale, come previsto nel tariffario allegato all'atto di Giunta Comunale di cui al comma che precede.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla stipula dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari ad euro 100,00.
 - b) richiesta al servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
 - aa) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato;
 - bb) verifica di agibilità effettuata dalla ASL;
 - cc) risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.
4. L'utilizzo della sepoltura oggetto dei lavori non è consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

5. La restituzione del deposito cauzionale versato è effettuata a conclusione degli adempimenti di cui al comma che precede.
6. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, in ogni loro parte, le cappelle, le edicole e i loculi di loro concessione.
7. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengano necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ARTICOLO 60

Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private

1. A seguito di istanza diretta ad ottenere in concessione un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente versa, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa cauzione prevista dall'art. 58, comma 3, e presenta, entro sei mesi dalla data dell'istanza, il progetto.
2. Gli Uffici comunali provvedono a valutare il progetto sotto il profilo tecnico giuridico e, previa attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, lo trasmettono alla Commissione consiliare "Urbanistica" per il parere di competenza. Qualora dall'esame del progetto emergano vizi non sanabili con il deposito di ulteriore documentazione, gli Uffici rigettano l'istanza con provvedimento motivato e restituiscono il deposito cauzionale, con detrazione delle spese d'ufficio, calcolate nella misura di un decimo di quanto versato.
3. Il procedimento di cui al comma precedente si conclude entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto da parte del richiedente, con l'emanazione del parere. Qualora il parere sia favorevole, gli Uffici provvedono all'acquisizione degli ulteriori pareri di legge. Qualora, invece, il parere della Commissione consiliare non sia favorevole, è facoltà del richiedente ripresentare il progetto, nei tre mesi successivi, tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. Trascorsi inutilmente i tre mesi, si procede alla restituzione del deposito cauzionale con le modalità di cui al comma 2.
4. In caso di approvazione del progetto, il richiedente è tenuto, entro il termine di trenta giorni, alla stipula dell'atto di concessione dell'area cui verrà allegato il progetto approvato per farne parte integrante. La cauzione di cui al primo comma rimane a disposizione dell'Amministrazione fino alla dichiarazione di agibilità della sepoltura, come previsto dall'art. 59, comma 3.
5. Durante la procedura di cui ai commi precedenti, l'area oggetto dell'istanza rimane vincolata a favore del richiedente.
6. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, qualora il progetto di intervento comporti modificazioni all'aspetto esterno della sepoltura.

CAPO II

CESSAZIONE, RINUNCE

ARTICOLO 61

Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

ARTICOLO 62

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia.

ARTICOLO 63

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale.
 - 1.1. In tal caso, spetta al concessionario, od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione pagato, diviso per il numero degli anni di concessione e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - 1.2. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - 1.3. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art. 59, comma 3, del presente Regolamento.
 - 1.4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - 1.5. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 1.6. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68

Esecuzione opere ed accesso al Cimitero

1. Spetta al Comune, nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al Cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate di svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed al carattere demaniale dei siti ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 69

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero. Il personale del Cimitero è comunque tenuto:
 - 1.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1. Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

- 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
- 2.5. Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 70 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano Regolatore del Cimitero.

ARTICOLO 71 Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, in ordine cronologico, il registro delle operazioni cimiteriali. Copia dello stesso è consegnata, a fine anno, all'archivio comunale.

ARTICOLO 72 Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, e per ciascun anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:
 - 2.1. Le generalità del defunto.
 - 2.2. La collocazione della sepoltura.
 - 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.
3. L'Anagrafe Cimiteriale è riprodotta, altresì, su supporto informatico i cui dati principali riguardano:
 - a) le concessioni per sepolture a sistema di tumulazione e di inumazione;
 - b) gli elenchi delle posizioni occupate e di quelle disponibili;
 - c) il registro dei defunti;
 - d) gli elenchi degli utenti del servizio di illuminazione votiva;
 - e) la gestione grafica del Cimitero.

ARTICOLO 73
Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ARTICOLO 74
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i contratti di concessione già stipulati che restano regolati dalle relative clausole contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere rilasciate concessioni in perpetuo di nessun tipo. Le concessioni in perpetuo eventualmente esistenti si intendono concesse per 99 (novantanove) anni dalla data di tumulazione della salma o, per le sepolture per famiglia, dalla data di tumulazione dell'ultima salma a completamento del sepolcro. E' fatta salva, comunque, la facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'art. 92 de D.P.R. 285/90.
3. Restano in perpetuo le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove le salme non vengano rimosse e sostituite con altre.

ARTICOLO 75
Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono, ove previsto, della competente ASL.

ARTICOLO 76
Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 74, le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 63 del presente Regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 77
Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1. L'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
 - 2.2. Copia del presente Regolamento.
 - 2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - 2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i..

ARTICOLO 78 SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito riportate:

Descrizione	Sanzione	Pagamento ridotto entro 60 gg.
ART. 11 – modalità del trasporto e percorso	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,000
ART. 47 – Comma 2 comma 3 comma 4 comma 5: 5.1 - 5.2 - 5.3	da € 80,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 25,00 a € 250,00	€ 160,000 € 100,000 € 100,000 € 50,000
ART. 48 – commi 1 – 2 e 3	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,000
ART. 49	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,000
ART. 50	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,000
ART. 51 – commi 1 – 2 – 3 - 4 -5 - 6	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,000
ART. 52 – commi 1 – 2 – 3	da € 25,00 a € 250,00	€ 150,000
ART. 54: comma 3 comma 5	da € 50,00 a € 250,00 da € 25,00 a € 250,00	€ 100,000 € 50,000
ART. 68: comma 2 comma 3	da € 80,00 a € 500,00 da € 25,00 a € 250,00	€ 160,000 € 50,000

ARTICOLO 79 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 80 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

	IV Grado	Trisavoli		
ASCENDENTI	III Grado	Bisnonni	II grado	Fratelli
	II Grado	Nonni		Sorelle
	I Grado	Genitori		Zii
Ñ			III grado	Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) Prozii
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Pronipoti Primi cugini Figli di prozii
Ò			V grado	Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado	Figli		
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)	VI grado	Altri cugini
	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Personne di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Personne che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)